

**SENATO DELLA REPUBBLICA**  
III LEGISLATURA

---

(N. 2013-A)  
*Urgenza*

**RELAZIONE DELLA 10<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
(LAVORO, EMIGRAZIONE, PREVIDENZA SOCIALE)

(RELATORE PEZZINI)

SUL

**DISEGNO DI LEGGE**

presentato dal **Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale**

di concerto col **Ministro di Grazia e Giustizia**

col **Ministro delle Finanze**

e col **Ministro del Tesoro**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 MAGGIO 1962**

---

Comunicata alla Presidenza il 27 giugno 1962

---

Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti

---

ONOREVOLI SENATORI. — Il problema della revisione del trattamento pensionistico per i lavoratori vecchi e inabili è stato riproposto con sempre maggiore insistenza alla nostra attenzione in questi ultimi anni. Non ho bisogno di ricordare qui i voti, frequenti e pressanti, coi quali il Senato ha unanimemente sollecitato che fosse compiuto ogni sforzo ulteriore per assicurare ai vecchi e agli invalidi i mezzi adeguati alle loro esigenze di vita, come prescrive l'articolo 38 della Costituzione.

Richiamandosi, pertanto, ai voti espressi, il Senato non può che compiacersi della iniziativa assunta dal Governo democratico, e per esso dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con la presentazione del disegno di legge, promesso e preannunciato sino dall'ottobre dello scorso anno ed ora finalmente sottoposto al nostro esame, contenente disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

Che il disegno di legge corrisponda ai voti del Senato e, soprattutto, soddisfi le vitali aspirazioni dei pensionati nella più larga misura resa possibile dalla presente situazione generale e previdenziale, non può essere seriamente contestato. Esso rappresenta un'altra notevole tappa, nella evoluzione del nostro sistema pensionistico, contrassegnata dai numerosi provvedimenti legislativi che, nell'immediato dopoguerra, hanno assunto necessariamente il carattere di provvedimenti di emergenza e di urgenza, rivolti a sanare le disastrose conseguenze della svalutazione monetaria, ed hanno successivamente posto le basi di una graduale e organica trasformazione del sistema.

Anche se non si è ancora potuto realizzare un sistema di *sicurezza sociale* (ma bisognerebbe stabilire che cosa s'intenda per « sicurezza sociale » prima di vedere che cosa ci separi da essa), è indubbio che, nei quindici anni di vita della nostra giovane democrazia, si sono fatti progressi notevoli nel campo previdenziale, sia estendendo l'area della tutela, sia potenziando l'efficienza delle prestazioni: progressi che ci avvicinano

alla spesa massima ragionevolmente sostenibile nelle nostre condizioni economiche per un completo regime di previdenza e di assistenza.

Due dati statistici ci danno la misura concreta del progresso fatto:

a) il numero dei pensionati, dal milione dell'immediato dopoguerra, è salito ai circa 4.300.000 di oggi;

b) la spesa relativa, che ancora nel 1952 (prima della legge n. 218) era di poco superiore ai duecento miliardi, si aggira oggi sui mille miliardi.

\* \* \*

Il disegno di legge in esame si ricollega alla legge fondamentale del 4 aprile 1952, n. 218 (la quale chiude la fase degli interventi di carattere straordinario e contingente che hanno caratterizzato il periodo precedente ed entra nel vivo della riforma previdenziale, di cui vuole costituire una premessa fondamentale), nonché alla successiva legge 20 febbraio 1958, n. 55.

Con la legge n. 218, istitutiva del Fondo adeguamento pensioni, le varie integrazioni, indennità e assegni, fino allora corrisposti a carico di separate gestioni, furono sostituiti da una sola maggiorazione della pensione base. Si ebbero così due sole gestioni; la prima *di base*, retta a capitalizzazione, che è stata conservata essenzialmente allo scopo di determinare la posizione assicurativa e i diritti del singolo lavoratore; la seconda *integrativa*, a ripartizione, avente lo scopo di adeguare la pensione base al nuovo livello del costo della vita.

La pensione risulta così formata di due parti: resta la pensione base, calcolata coi criteri delle leggi istitutive del 1939 e del 1943, e sopra questa base si opera la rivalutazione con un'integrazione proporzionale alla pensione base, moltiplicando questa per il coefficiente di rivalutazione 45.

Ma, oltre che per la rivalutazione di tutte le *pensioni contributive*, la legge n. 218 ha operato nel settore delle cosiddette *pensioni sociali*, affermando il principio della corre-

sponsione dei minimi di pensione, *indipendentemente dalla contribuzione*.

Il carattere sociale dell'assicurazione obbligatoria di invalidità e vecchiaia, infatti, imponeva di stabilire che l'ammontare della pensione non potesse essere inferiore ad un certo limite, qualora l'importo dei contributi risultasse eccezionalmente esiguo, sia per la brevità del periodo assicurativo, sia per la percezione di un salario minimo, sia per le interruzioni od omissioni contributive.

La legge n. 218 ha fissato altresì il criterio della equa ripartizione degli oneri contributivi, ponendoli per metà a carico dei datori di lavoro, per un quarto a carico dei lavoratori e per un quarto a carico dello Stato; il quale assumeva anche l'onere di un ulteriore concorso straordinario per la corresponsione dei minimi di pensione.

Il tentativo unilaterale di modificare tale criterio di ripartizione, contro il quale il Parlamento ha strenuamente resistito, ha provocato quella grave situazione di disagio del Fondo adeguamento pensioni, che soltanto ora viene finalmente sanata col provvedimento, già approvato dal Senato ed ora in corso di approvazione da parte dell'altro ramo del Parlamento, col quale sono riconosciute a favore del Fondo le somme derivanti a carico dello Stato dalla più corretta applicazione dell'articolo 16 della legge n. 218 e ne è disciplinato il versamento a favore del Fondo stesso.

La prima esperienza di applicazione della legge n. 218 ha dato una indubbia prova della sua validità operante, ma ha posto anche in evidenza insufficienze e lacune, talune delle quali particolarmente gravi per i loro riflessi sul piano sociale e umano; mentre la mutevole situazione economica del Paese maturava l'esigenza di un ulteriore miglioramento delle prestazioni.

In relazione a tali premesse, è stata concepita e attuata la legge 20 febbraio 1958, n. 55, che ha introdotto modificazioni migliorative del sistema assicurativo, ha elevato nuovamente i trattamenti minimi e ha maggiorato tutte le pensioni contributive (portando il coefficiente di rivalutazione da 45 a 55).

Senonchè anche la legge n. 55, che pure ha segnato un notevole passo avanti, non ha

potuto prescindere dal ponderoso problema dei mezzi disponibili e ha dovuto ispirarsi ad un prudente criterio di gradualità; ma, tuttavia, con la prospettiva di ulteriori interventi migliorativi, in relazione al prevedibile sviluppo favorevole della situazione generale del Paese e della speciale situazione del Fondo pensioni.

Ora è proprio sulla base dell'aumentato indice di accrescimento del reddito nazionale e del crescente sviluppo della dinamica economica del Paese — come è detto nella relazione ministeriale che lo accompagna — che viene presentato questo disegno di legge, allo scopo dichiarato di rendere partecipe delle migliorate condizioni economiche anche la benemerita categoria dei pensionati, che ha efficacemente concorso a determinare l'attuale progresso economico.

\* \* \*

Le due preminenti e sostanziali finalità che il disegno di legge persegue sono la *maggiorazione proporzionale delle pensioni e la elevazione dei trattamenti minimi*.

La prima è realizzata (articoli 1 e 12) mediante *la elevazione del coefficiente di adeguamento da 55 a 72 volte la pensione base*; il che corrisponde ad un aumento percentuale di tutte le pensioni contributive di circa il 30 per cento.

Va anche rilevato che, a differenza di quanto era stato fatto con la legge n. 55 del 1958, questo disegno di legge non modifica, correlativamente alla nuova maggiorazione, la quota di riduzione delle pensioni ai pensionati che lavorano; per cui questi pensionati lavoratori beneficeranno effettivamente della maggiorazione percentuale apportata con questo provvedimento alle loro pensioni.

Per quanto riguarda le cosiddette pensioni sociali, il disegno di legge (articolo 2) eleva i *trattamenti minimi*:

a) a lire 12.000 per le pensioni di vecchiaia, di invalidità e in favore dei superstiti per i titolari di età inferiore ai 65 anni;

b) a lire 15.000 per le pensioni i cui titolari abbiano compiuto i 65 anni d'età.

I trattamenti minimi di pensione per invalidità o per vecchiaia sono maggiorati di

un decimo del loro ammontare per ogni figlio a carico del pensionato. Ad essi, poi, si aggiunge una aliquota pari ad un dodicesimo del loro ammontare annuo, da corrispondersi in occasione delle festività natalizie.

La soluzione data dal disegno di legge a questa primaria esigenza di un ulteriore miglioramento dei trattamenti di pensione, benchè contenuta ovviamente nei limiti delle possibilità economico-finanziarie del Paese, rappresenta uno sforzo rilevante e concreto per soddisfare le giuste istanze dei vecchi lavoratori e specialmente di tutti coloro — la grande maggioranza — che, facendo parte di nuclei familiari, non debbono fare esclusivo assegnamento sulla pensione.

\* \* \*

Oltre queste provvidenze di carattere generale e fondamentale, il disegno di legge contiene altre norme migliorative, dettate dall'encomiabile proposito di ovviare ad alcune incongruenze e a taluni inconvenienti, che si sono manifestati in sede di applicazione delle precedenti leggi.

1. — Tale la norma dell'articolo 5 riguardante la estensione del diritto alla pensione di reversibilità ai superstiti dell'assicurato deceduto nel periodo compreso fra il 1° gennaio 1945 e il 1° gennaio 1958; colmandosi così una lacuna assurdamente verificatasi in conseguenza del mancato collegamento delle norme degli articoli 2 e 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 55, che hanno riconosciuto il diritto alla pensione ai superstiti di assicurato deceduto tra il 1° gennaio 1940 e il 1° gennaio 1945 o dopo il 1° gennaio 1958.

Con lo stesso articolo 5, in accoglimento di una reiterata richiesta, viene riaperto per la durata di due anni (anzichè di riapertura di un termine scaduto, si dovrà trattare di fissazione di nuovo termine) il termine scaduto il 1° marzo 1960, per la presentazione di domanda di pensione da parte dei superstiti di assicurato deceduto nel periodo compreso fra il 1° gennaio 1940 e il 1° gennaio 1945 o del pensionato che abbia liquidato la pensione con decorrenza anteriore al 1° gen-

naio 1945 e che sia deceduto anteriormente al 1° gennaio 1958.

2. — La legge n. 218 del 1952 aveva introdotto una innovazione di notevole importanza nel campo di applicabilità delle assicurazioni sociali, stabilendo che l'obbligo contributivo non cessa qualora il lavoratore continui a prestare attività retribuita alle dipendenze altrui pur dopo aver raggiunto il limite di età pensionabile e che i contributi versati dopo il pensionamento possono dare diritto ad un supplemento della pensione. Ma, nella pratica attuazione, si verificava la preclusione del diritto ad altri supplementi dopo la liquidazione del primo.

L'articolo 3 del disegno di legge ovvia a tale inconveniente, consentendo *la pluralità dei supplementi*.

3. — Con la nuova regolamentazione della *pensione supplementare*, disposta dall'articolo 4 del disegno di legge, viene risolto il delicato problema conseguente alla dichiarazione di incostituzionalità dell'articolo 27 del decreto presidenziale 27 aprile 1957, numero 818, riguardante l'utilizzazione dei contributi versati o accreditati a favore di iscritti a forme di previdenza sostitutive dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e superstiti o che hanno dato titolo all'esclusione o all'esonero da detta assicurazione.

Viene riconosciuto, pertanto, il diritto alla pensione autonoma nell'assicurazione generale obbligatoria quando i contributi versati raggiungano i requisiti di legge; in caso contrario, si fa luogo alla pensione supplementare.

4. — Con la successiva norma dell'articolo 7, di carattere innovativo, si attua un congegno di *regolarizzazione contributiva*, che consente di valorizzare, ai fini del trattamento pensionistico, quei periodi lavorativi per i quali si siano verificate omissioni contributive non sanabili per effetto di prescrizione; le quali, prima d'ora, potevano dar luogo soltanto ad un'azione legale di risarcimento del danno e alla conseguente liquidazione di un indennizzo.

Ora, invece, verificandosi determinate condizioni, viene data facoltà al datore di lavoro inadempiente di costituire una rendita vitalizia reversibile, versando all'I.N.P.S. la riserva matematica in base ad apposite tariffe; il lavoratore, a sua volta, può sostituirsi al datore di lavoro, se questi non si avvalga di detta facoltà.

\* \* \*

Le disposizioni del disegno di legge, di cui abbiamo fatto rapido cenno, comportano naturalmente un rilevante *onere finanziario* in aggiunta a quello attualmente sostenuto dal Fondo adeguamento pensioni.

La portata finanziaria del provvedimento è ampiamente illustrata dalla relazione ministeriale che lo accompagna; e, pertanto, ci limiteremo a riassumere qui le cifre dell'onere complessivo annuo, che è stato calcolato in *lire 296 miliardi*, di cui 146 miliardi occorrenti per l'aumento del coefficiente di moltiplicazione a 72 volte per la maggiorazione delle pensioni contributive e 150 miliardi per l'aumento dei trattamenti minimi rispettivamente a 12 e a 15 mila lire.

La ripartizione dell'onere fra produzione e Stato, a norma dell'articolo 16 della legge n. 218, è rispettivamente di miliardi 222,5 a carico della prima e di miliardi 73,5 a carico del secondo.

Per fronteggiare l'onere di 222,5 miliardi a carico della produzione, il disegno di legge prevede un aumento dell'aliquota contributiva del 5,55 per cento, di cui il 3,70 per cento a carico del datore di lavoro e l'1,85 per cento a carico del lavoratore.

Tuttavia, nel primo anno di applicazione della legge (la decorrenza dei miglioramenti delle prestazioni viene fissata dal 1° luglio 1962 e dalla stessa data dovrà effettuarsi l'applicazione della nuova misura del contributo), essendosi ritenuto che la favorevole situazione del Fondo adeguamento pensioni fosse tale da consentire la possibilità di graduare nel tempo l'aumento della misura del contributo, il disegno di legge prevede che l'aliquota di aumento sia contenuta nella misura del 3,75 per cento, attingendo dagli avanzi e dalle riserve del Fondo

per un importo di circa 96 miliardi. Analogamente, per il primo anno di applicazione della legge, il contributo dello Stato per l'aumento dei trattamenti minimi viene contenuto in 14 miliardi (invece di 37,5).

La situazione patrimoniale del Fondo adeguamento pensioni, infatti, quale risulta alla data del 31 dicembre 1961 (considerando come crediti certi ed esigibili le somme dovute dallo Stato a titolo di contributo al Fondo stesso, in base al ricordato provvedimento di sanatoria, in corso di approvazione da parte del Parlamento), presenta un avanzo di circa 170 miliardi.

\* \* \*

Il disegno di legge, oltre che determinare le nuove misure contributive, interviene anche a disciplinare le quote di contribuzione temporaneamente destinate al finanziamento dell'assistenza di malattia ai pensionati: quella del 2,80 per cento destinata alle spese correnti dell'assistenza e quella aggiuntiva dello 0,20 per cento destinata a coprire l'onere dell'assistenza per il periodo anteriore al 1° gennaio 1962.

La quota del 2,80 per cento cesserà di avere applicazione con effetto dal 1° gennaio 1964, quando l'onere per l'assistenza di malattia ai pensionati passerà a carico delle gestioni dell'assicurazione di malattia ai lavoratori attivi, nel rispetto del criterio di ripartizione dell'onere fra datori di lavoro e lavoratori. Ciò significa che, nel caso della gestione I.N.A.M., sulla quale ricade l'assistenza di circa il 96 per cento dei pensionati dell'I.N.P.S., l'onere passerà interamente a carico dei datori di lavoro.

La quota dello 0,20 per cento, invece, continuerà ad affluire al Fondo, a completa copertura degli oneri anteriori, fino alla data che sarà stabilita con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con quello per il tesoro.

Decaduta, per l'avvenuta scadenza del quinquennio di validità, la norma che delegava il Governo a provvedere alla determinazione delle nuove misure contributive, si è imposta la necessità di apprestare una nuova norma *ad hoc*. A ciò provvede l'arti-

colo 11 del disegno di legge, che demanda l'eventuale modifica della misura del contributo ad un decreto del Presidente della Repubblica, per iniziativa del Ministro per il lavoro, di concerto con quello per il tesoro, su proposta del Consiglio di amministrazione dell'I.N.P.S.

\* \* \*

Sottolineata la bontà del provvedimento, non solo per la soluzione data alla conclamata esigenza di un miglioramento delle prestazioni, sia per le pensioni contributive che per quelle sociali (trattamenti minimi), ma anche per quanto riguarda le altre norme migliorative contenute nel disegno di legge, il vostro relatore si è proposto di verificare se, cogliendo l'occasione favorevole di questa iniziativa, la stessa non potesse essere dilatata per affrontare e risolvere alcuni altri problemi che hanno un'intima connessione con la materia disciplinata da questo disegno di legge.

Ciò ha consentito al relatore di elaborare, con la volenterosa e comprensiva collaborazione degli uffici del Ministero del lavoro e dell'I.N.P.S., numerosi emendamenti aggiuntivi, concernenti fra l'altro la reversibilità delle pensioni, la prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria, le rendite a carico dell'assicurazione facoltativa, i limiti di reddito per la corresponsione degli assegni familiari, i trattamenti di pensione dei lavoratori italiani assicurati presso l'Istituto di assicurazione sociale libico e la misura del contributo a favore dell'Opera nazionale pensionati d'Italia.

Detti emendamenti, che la 10<sup>a</sup> Commissione ha approvati a maggioranza, sono inseriti nel testo che la Commissione propone alla vostra approvazione.

Di alcuni di essi merita che si faccia un particolare cenno illustrativo.

1. Un primo problema, che si è subito imposto all'attenzione del relatore, riguarda i riflessi negativi che, come già si verificò in relazione alla legge n. 55 del 1958, si produrranno nei confronti di numerosi lavoratori, i quali godono degli assegni familiari per i congiunti a carico e che, in conseguenza del nuovo aumento previsto da questo disegno di legge, vedranno elevata

la misura della pensione oltre i limiti di reddito imposti ai fini del diritto agli assegni familiari.

Ad evitare che il miglioramento della pensione possa far perdere il diritto agli assegni familiari e ripercuotersi in un danno economico per detti lavoratori, si rende necessario elevare i limiti di reddito, di cui agli articoli 6, 7 e 9 del testo unico sugli assegni familiari, in misura proporzionale all'aumento delle pensioni.

2. Sulla situazione dei *pensionati facoltativi liquidati ante 1952*, esclusi dal beneficio della rivalutazione ex articolo 29 della legge n. 218, è stata insistentemente richiamata la nostra attenzione, asserendosi con fondamento che tale esclusione colpiva ingiustamente una benemerita categoria di vecchi lavoratori previdenti, che si erano premurati di iscriversi all'assicurazione facoltativa prima che entrasse in vigore quella obbligatoria.

È sembrato giusto, pertanto, di estendere anche a questi titolari di pensioni facoltative il meccanismo di rivalutazione previsto dall'articolo 29 della legge 4 aprile 1952, n. 218.

3. In materia di *prosecuzione volontaria*, accogliendosi le più eque richieste che già hanno offerto materia per vari disegni di legge d'iniziativa parlamentare, viene proposta una norma che, integrando quella vigente, autorizza la prosecuzione volontaria a chi abbia almeno cinque anni di effettiva contribuzione, qualunque sia il tempo trascorso dalla data dell'ultimo contributo, purchè la domanda venga presentata prima del compimento di una certa età (45 anni per le donne e 50 per gli uomini).

La norma, già adottata da alcune legislazioni straniere, garantisce equamente gli interessi dei lavoratori dipendenti, mentre offre concrete possibilità di costituirsi una pensione a coloro che hanno già un pregresso periodo di assicurazione, sia pure limitato a soli cinque anni.

Sempre in materia di *prosecuzione volontaria*, è stata proposta un'altra norma che disciplina la riconsegna delle tessere. Tale disciplina che è, in sostanza, conforme a quella vigente per l'assicurazione obbligato-

ria, tende a far sì che la contribuzione volontaria avvenga con regolarità, così come è necessario e come, d'altronde, è prescritto dalla legge n. 218.

4. Consapevoli dell'importanza dell'attività che l'Opera nazionale pensionati d'Italia svolge a favore dei pensionati dell'I.N.P.S., particolarmente nel settore delle *Case di riposo*, abbiamo ritenuto di proporvi di elevare dallo 0,20 allo 0,30 per cento la misura del contributo stabilito dalla legge n. 55 del 1958 a favore dell'O.N.P.I.

Come è noto, oltre che alla costruzione e alla gestione di Case di riposo e di cronici, l'Opera provvede all'erogazione di prestazioni economiche, di prestazioni sanitarie dirette ed indirette ed, infine, all'assistenza scolastica in favore dei figli di pensionati.

Il favore che l'attività dell'Opera incontra è dimostrato non soltanto dal sempre crescente numero di richieste — che peraltro non possono essere soddisfatte che in piccola parte —, ma anche dal fatto che l'O.N.P.I. è costantemente pressata da enti locali di ogni parte d'Italia, pronti a cedere gratuitamente vaste aree di terreno, debitamente dotate dei servizi pubblici, per la costruzione di nuove Case di riposo.

In breve volgere di tempo l'Opera è riuscita a costruire almeno una Casa di riposo in ogni regione e sta ora elaborando un piano tecnico-finanziario per istituire una casa in ogni provincia. Ed è appunto per dare all'O.N.P.I. la possibilità di incrementare, accelerando i tempi, una forma di assistenza così necessaria e apprezzata, che è stato proposto l'emendamento.

Allo stesso fine è rivolta l'erogazione *una tantum* del contributo straordinario di lire 500 milioni, che viene concesso in analogia

al criterio seguito nei precedenti provvedimenti di legge relativi alle fonti di finanziamento dell'Opera (decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 361; leggi 4 aprile 1958, n. 218 e 20 febbraio 1958, n. 55).

\* \* \*

Malgrado i notevoli progressi conseguiti nel settore previdenziale, nessuno oserebbe affermare che il nostro sistema pensionistico — in relazione al quale è stato concepito anche il presente disegno di legge — sia immune da difetti, anche gravi, che ne fanno auspicare una organica riforma.

La possibilità di realizzare in Italia, nei limiti delle concrete e reali disponibilità della nazione, un accettabile sistema di sicurezza è da molti ritenuta effettiva e, comunque, è da tutti riconosciuto come il tempo sia ormai maturo per compiere una scelta — che è per sua natura politica — prima che nuove leggi, ispirate a vedute parziali, pregiudichino irrimediabilmente ogni riassetto razionale della protezione dei cittadini.

Apprestandosi ad approvare questo disegno di legge, che la maggioranza della 10<sup>a</sup> Commissione — confortata dai pareri favorevoli della 2<sup>a</sup>, della 5<sup>a</sup> e della 9<sup>a</sup> Commissione — ha giudicato ricco di provvidenze a favore dei pensionati e, pertanto, meritevole di pieno consenso, il Senato potrà tuttavia formulare l'augurio e il voto che, al di là della costruzione di un più ordinato sistema previdenziale, venga finalmente realizzata quella sicurezza sociale che, rendendo operanti nel nostro Paese i diritti fondamentali dei cittadini, costituisca una più valida difesa del regime democratico.

PEZZINI, *relatore*

**DISEGNO DI LEGGE**

## TESTO DEL GOVERNO

## Art. 1.

Il coefficiente di moltiplicazione delle pensioni base contemplato dall'articolo 9 della legge 4 aprile 1952, n. 218, nel testo modificato dalla legge 26 novembre 1955, n. 1125, è elevato a 72 volte.

## Art. 2.

L'importo mensile delle pensioni di vecchiaia, di invalidità ed ai superstiti, adeguato ai sensi dell'articolo 1, non può essere inferiore ai seguenti minimi:

a) pensioni di invalidità, di vecchiaia ed in favore dei superstiti per i titolari di età inferiore ai 65 anni, lire 12.000;

b) pensioni di invalidità, di vecchiaia ed in favore dei superstiti per i titolari che abbiano compiuto i 65 anni di età, lire 15.000.

I trattamenti minimi di cui al comma precedente non sono dovuti:

a) a coloro che percepiscono più pensioni a carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti o di altre forme di previdenza sostitutive di detta assicurazione o che hanno dato titolo a esclusione o esonero dall'assicurazione stessa, qualora per effetto del cumulo il pensionato fruisca di un trattamento complessivo di pensione superiore al minimo garantito;

b) a coloro i quali prestano opera retribuita alle dipendenze di terzi, per i periodi in cui sussiste titolo alla retribuzione.

Ove non competano i trattamenti minimi di cui al primo comma, trovano applicazione le disposizioni relative ai trattamenti minimi di cui all'articolo 10 della legge 4 aprile 1952, n. 218.

**DISEGNO DI LEGGE**

## TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

## Art. 1.

*Identico.*

## Art. 2.

*Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*).

I trattamenti minimi di pensione per invalidità o per vecchiaia sono maggiorati di un decimo del loro ammontare per ogni figlio per il quale sussistano le condizioni stabilite dall'articolo 12, *sub* articolo 2, della legge 4 aprile 1952, n. 218.

Ai trattamenti minimi si aggiunge una aliquota pari ad un dodicesimo del loro ammontare annuo da corrispondersi in occasione delle festività natalizie.

Il titolare di pensione è tenuto a denunciare all'Istituto nazionale della previdenza sociale, entro trenta giorni dal suo verificarsi, qualsiasi nuova liquidazione di pensione o variazione nella misura delle pensioni di cui già fruisce.

Il datore di lavoro, che abbia alle proprie dipendenze pensionati fruitori dei trattamenti minimi, di cui al primo comma, ha l'obbligo, osservando le modalità di cui all'articolo 12, comma terzo, della legge 4 aprile 1952, n. 218, di detrarre dalla retribuzione del dipendente l'importo dell'integrazione ai trattamenti minimi suddetti e di versarlo all'Istituto nazionale della previdenza sociale.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale ha facoltà di subordinare l'assegnazione e la continuazione del pagamento dei trattamenti minimi al controllo della esistenza dei requisiti di legge.

A carico di chiunque faccia dichiarazioni false o compia altri atti fraudolenti, al fine di procurare indebitamente a sè o ad altri il godimento dei trattamenti minimi, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 23, quarto comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218.

Per i titolari di pensione che prestano di terzi nel settore agricolo con qualifica di la propria opera retribuita alle dipendenze salariato, giornaliero, o con qualsiasi altra qualifica — fatta eccezione soltanto per i lavoratori con qualifica impiegatizia — la riduzione del trattamento di pensione prevista dall'articolo 12 della legge 4 aprile 1952, n. 218, modificato dal secondo comma dell'articolo 6 della legge 20 febbraio 1958, n. 55, e la detrazione dell'importo del-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

(Segue: *Testo del Governo*).

l'integrazione ai trattamenti minimi di cui al primo comma, sono effettuate direttamente dall'Istituto nazionale della previdenza sociale in ragione del numero delle giornate di lavoro prestato nell'anno precedente e risultante dagli elenchi anagrafici.

Art. 3.

I contributi versati o accreditati nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dopo la decorrenza della pensione o, nel caso di pensione di vecchiaia differita ai sensi dell'articolo 12, *sub* articolo 2, della legge 4 aprile 1952, n. 218, dopo il perfezionamento dei requisiti per il diritto alla pensione stessa, danno diritto, a domanda, a un supplemento della pensione in atto, purchè:

a) siano trascorsi almeno cinque anni dalla data di decorrenza della pensione o dalla data di perfezionamento dei requisiti per il diritto alla pensione di vecchiaia e, qualora si tratti di pensione per invalidità, il pensionato abbia compiuto l'età di 60 anni se uomo, e di 55 anni se donna;

b) sia accertata la perdita della residua capacità di guadagno qualora trattisi di pensionato per invalidità.

I contributi eventualmente versati dopo la decorrenza del supplemento di cui al comma precedente danno diritto alla liquidazione di ulteriori supplementi soltanto ai pensionati di cui alla lettera a) dopo che siano trascorsi due anni dalla decorrenza del precedente supplemento.

I supplementi di cui ai commi precedenti decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è presentata la domanda.

La relativa misura si determina applicando la percentuale meno elevata, comune ad ambo i sessi, stabilita per la liquidazione delle pensioni dalle lettere a) e b) dell'articolo 12, *sub* articolo 2, della legge 4

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

Art. 3.

*Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*).

aprile 1952, n. 218, e moltiplicando il risultante importo per il coefficiente in vigore ai fini dell'adeguamento delle pensioni.

I supplementi calcolati secondo le norme del presente articolo sono aumentati di un decimo del loro ammontare per ogni figlio per il quale sussistono le condizioni stabilite dall'articolo 12, *sub* articolo 2, della legge 4 aprile 1952, n. 218, e sono maggiorati ai sensi dell'articolo 3 della legge stessa.

Se la pensione in atto risulta maggiorata di un'integrazione per portarla al trattamento minimo, l'integrazione stessa deve essere diminuita di un importo pari a quello spettante a titolo di supplemento.

In caso di morte del pensionato, i supplementi sono computati ai fini della misura della pensione ai superstiti. Agli stessi effetti sono computati i contributi qualora il pensionato non abbia fatto richiesta dei supplementi prima della morte.

#### Art. 4.

L'assicurato cui sia stata liquidata o per il quale, sussistendo il relativo diritto, sia in corso di liquidazione la pensione a carico di un trattamento di previdenza sostitutiva dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti o che ne comporti l'esclusione o l'esonero, ha facoltà di chiedere la liquidazione di una pensione supplementare in base ai contributi versati o accreditati nell'assicurazione stessa qualora detti contributi non siano sufficienti per il diritto a pensione autonoma.

Il diritto alla pensione supplementare è subordinato alla condizione che il richiedente abbia compiuto l'età stabilita per il pensionamento di vecchiaia dalle norme dell'assicurazione obbligatoria o sia riconosciuto invalido ai sensi dell'articolo 10 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636.

La pensione supplementare:

a) decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

#### Art. 4.

*Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*).

b) si determina applicando ai contributi di cui al primo comma la percentuale indicata nel quarto comma del precedente articolo 3 e moltiplicando il risultante importo per il coefficiente in vigore ai fini dell'adeguamento delle pensioni;

c) è aumentata di un decimo del suo importo per ogni figlio per il quale sussistano le condizioni stabilite dall'articolo 12, *sub* articolo 2, della legge 4 aprile 1952, n. 218;

d) è maggiorata ai sensi dell'articolo 3 della precitata legge n. 218.

I contributi versati successivamente alla decorrenza della pensione supplementare danno diritto ai supplementi di cui al precedente articolo 3.

La pensione supplementare e gli eventuali successivi supplementi sono a carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e del relativo Fondo di adeguamento e sono reversibili, in caso di morte del pensionato, secondo le norme della predetta assicurazione.

In caso di morte di pensionato dei trattamenti di previdenza indicati nel primo comma del presente articolo, o di iscritto ai trattamenti stessi, i contributi per lui versati nell'assicurazione generale obbligatoria, ove non abbiano già dato luogo a liquidazione di pensione autonoma o di pensione supplementare e non siano sufficienti per dar luogo a liquidazione di pensione autonoma a favore dei superstiti secondo le norme dell'assicurazione stessa, danno diritto ad una pensione supplementare indiretta da calcolarsi sulla base della pensione supplementare diretta che sarebbe spettata al dante causa.

Qualora dopo la decorrenza della pensione supplementare diretta risultino versati altri contributi che non abbiano dato luogo a supplemento, di essi va tenuto conto ai fini della determinazione della pensione supplementare ai superstiti.

È abrogata ogni altra diversa disposizione in materia di utilizzazione dei contribu-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

(Segue: *Testo del Governo*).

ti dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti pertinenti a pensionati a carico delle forme di previdenza indicate nel primo comma.

Art. 5.

Il termine previsto dall'articolo 4 della legge 20 febbraio 1958, n. 55, è riaperto per un periodo di due anni dal primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione della presente legge.

I superstiti di assicurato deceduto dopo il 31 dicembre 1944 e anteriormente al 1° gennaio 1958 e che al momento della morte era in possesso dei requisiti di assicurazione e di contribuzione previsti dal numero 1 dell'articolo 9, *sub* articolo 2, della legge 4 aprile 1952, n. 218, per il diritto alla pensione di vecchiaia, hanno diritto alla pensione indiretta con decorrenza dal primo giorno del mese di entrata in vigore della presente legge, semprechè nei loro confronti risultino verificate le condizioni previste per i superstiti degli assicurati dalle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'articolo 2 della legge 20 febbraio 1958, n. 55.

La domanda di pensione da parte dei superstiti di cui al comma precedente deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il termine indicato dal primo comma del presente articolo.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

Art. 5.

È fissato un nuovo termine perentorio di due anni a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge per la presentazione della domanda di pensione da parte dei superstiti di assicurati e di pensionati di cui all'articolo 2 della legge 20 febbraio 1958, n. 55.

*Identico.*

*Identico.*

Art. 5-bis.

L'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 39, è sostituito dal seguente:

« Non ha diritto alla pensione prevista dall'articolo 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, modificato dall'articolo 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218, il coniuge:

1) quando sia passata in giudicato sentenza di separazione personale per propria colpa;

(Segue: *Testo del Governo*).

Art. 6.

Il quinto comma dell'articolo 10 della legge 4 aprile 1952, n. 218, è sostituito dal seguente:

« Le disposizioni contenute nel secondo comma non si applicano a coloro che comunque percepiscono più pensioni a carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti o di altre forme di previdenza sostitutive di detta assicurazione o che hanno dato titolo a esclusione o esonero dall'assicurazione stessa, qualora per effetto del cumulo il pensionato fruisca di un beneficio mensile superiore al minimo garantito ».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

2) quando, dopo la decorrenza della pensione, il pensionato abbia contratto matrimonio in età superiore a 72 anni, o, se in età inferiore, qualora il matrimonio sia durato meno di due anni, e qualora, in entrambi i casi, la differenza di età tra i due coniugi sia maggiore di venti anni.

Si prescinde dai requisiti dell'età del pensionato, della durata del matrimonio e della differenza di età tra i coniugi quando sia nata prole anche postuma o il decesso sia avvenuto per causa di infortunio sul lavoro ».

Art. 6.

*Identico.*

Art. 6-bis.

In deroga a quanto stabilito dall'articolo 10, comma quinto, della legge 4 aprile 1952, n. 218, nel testo modificato dagli articoli 2 — comma secondo, lettera a) — e 6 della presente legge, si dispone:

a) spetta il trattamento minimo sulla pensione di reversibilità anche nell'ipotesi che uno dei contitolari di essa divenga pensionato di invalidità o di vecchiaia dell'assicurazione obbligatoria;

(Segue: *Testo del Governo*).

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

*b)* spetta il trattamento minimo sulla pensione di invalidità o di vecchiaia qualora il pensionato risulti contitolare di pensione di reversibilità integrata al minimo.

Cessa dal diritto ai trattamenti di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)* il pensionato allorchè rimanga unico titolare della pensione di reversibilità e di quella diretta.

**Art. 6-ter.**

Nel caso di contitolare di pensione di reversibilità che presti opera retribuita, le riduzioni previste dall'articolo 12 della legge 4 aprile 1952, n. 218, modificato dall'articolo 6 della legge 20 febbraio 1958, n. 55 e dall'articolo 2 della presente legge, si applicano alla parte di pensione dovuta al contitolare che lavora, fatta salva la quota di trattamento minimo eventualmente spettante.

**Art. 6-quater.**

Possono essere ammessi alla prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti coloro che possano far valere almeno 5 anni di contribuzione effettiva nell'assicurazione stessa, qualunque sia l'epoca del versamento dei contributi, a condizione che la domanda diretta ad ottenere l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria venga presentata all'Istituto prima del compimento, da parte dello assicurato, dell'età di 45 anni per le donne e di 50 anni per gli uomini.

Tuttavia, nei primi due anni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge, la domanda di prosecuzione volontaria può essere presentata da coloro che possano far valere le condizioni di contribuzione di cui al comma precedente, qualunque sia la loro età.

**Art. 6-quinquies.**

Il sesto ed il settimo comma dell'articolo 6 della legge 4 aprile 1952, n. 218, sono sostituiti dalle seguenti disposizioni:

« La prima tessera rilasciata ai fini della prosecuzione volontaria ha validità di due

(Segue: *Testo del Governo*).

Art. 7.

Il datore di lavoro che abbia omissso di versare contributi per l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

anni dalla data del rilascio, ma sulla medesima possono essere applicate anche le marche corrispondenti al periodo trascorso tra la data di presentazione della domanda di prosecuzione volontaria dell'assicurazione e la predetta data di rilascio della tessera. Le tessere successive hanno validità di due anni a decorrere dalla data di riconsegna della precedente. Tuttavia, ove la tessera sia riconsegnata entro i due mesi dalla sua scadenza, la nuova tessera ha validità dalla predetta data di scadenza della tessera precedente.

« Le tessere per la prosecuzione volontaria devono essere riconsegnate entro i due mesi dalla scadenza del biennio di validità. Qualora la tessera venga riconsegnata dopo che sia trascorso il termine predetto, le marche tutte applicate sulla tessera stessa vanno riferite ad un periodo di tante settimane per quante sono le marche stesse, risalendo a ritroso nel tempo dalla data di riconsegna della tessera. Le marche da considerare utili saranno solo quelle che, dopo aver proceduto alla loro attribuzione in base al criterio predetto, rientreranno nell'originario biennio di validità della tessera. Le altre marche sono nulle ed inefficaci ed il loro importo viene rimborsato al versante al netto delle spese.

« L'assicurato che ha riconsegnato all'Istituto una tessera per la prosecuzione volontaria, può ottenere una nuova tessera per proseguire il versamento volontario dei contributi solo se si verificano nuovamente, alla data della riconsegna suddetta, le condizioni richieste dai commi terzo e quarto del precedente articolo 5, comprendendo, nel calcolo dei contributi versati nel quinquennio anteriore alla riconsegna della tessera, anche i contributi risultanti dalla medesima e che sono restati validi dopo aver compiute, se del caso, le operazioni indicate nel comma precedente ».

Art. 7.

*Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*).

e che non possa più versarli per sopravvenuta prescrizione ai sensi dell'articolo 55 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, numero 1827, può chiedere all'Istituto nazionale della previdenza sociale di costituire, nei casi previsti dal successivo quarto comma, una rendita vitalizia reversibile pari alla pensione o quota di pensione adeguata dell'assicurazione obbligatoria che spetterebbe al lavoratore dipendente in relazione ai contributi omessi.

La corrispondente riserva matematica è devoluta, per le rispettive quote di pertinenza, all'assicurazione obbligatoria e al Fondo di adeguamento, dando luogo all'attribuzione a favore dell'interessato di contributi base corrispondenti, per valore e numero, a quelli considerati ai fini del calcolo della rendita.

La rendita integra con effetto immediato la pensione già in essere; in caso contrario i contributi di cui al comma precedente sono valutati a tutti gli effetti ai fini dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

Il datore di lavoro è ammesso ad esercitare la facoltà concessagli dal presente articolo su esibizione all'Istituto nazionale della previdenza sociale di documenti di data certa, dai quali possano evincersi la effettiva esistenza e la durata del rapporto di lavoro, nonché la misura della retribuzione corrisposta al lavoratore interessato.

Il lavoratore, quando non possa ottenere dal datore di lavoro la costituzione della rendita a norma del presente articolo, può egli stesso sostituirsi al datore di lavoro, a condizione che fornisca all'Istituto nazionale della previdenza sociale le prove del rapporto di lavoro e della retribuzione indicate nel comma precedente.

Per la costituzione della rendita il datore di lavoro, ovvero il lavoratore allorchè si verifichi l'ipotesi prevista al quarto comma, deve versare all'Istituto nazionale della previdenza sociale la riserva matematica calcolata in base alle tariffe che saranno al-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

(Segue: *Testo del Governo*).

l'uopo determinate e variate, quando occorra, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Art. 8.

Le disposizioni degli articoli 1 e 2, commi primo e secondo, della presente legge non si applicano agli assicurati e ai pensionati

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

Art. 7-bis.

A coloro che sono in atto titolari di rendita a carico dell'assicurazione facoltativa, liquidata con le norme anteriori alla entrata in vigore della legge 4 aprile 1952, n. 218, è concessa, a decorrere dal 1° luglio 1962, la facoltà di optare fra il trattamento in atto goduto e quello derivante dall'applicazione nei loro riguardi del metodo di liquidazione previsto dai primi tre commi dell'articolo 29 della citata legge 4 aprile 1952, n. 218.

L'articolo 29 indicato al comma precedente si applica anche agli iscritti nel soppresso ruolo delle assicurazioni popolari di rendite vitalizie, nonchè alle pensioni a carico del ruolo stesso vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 7-ter.

Ai cittadini italiani, le cui posizioni assicurative sono state trasferite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale all'Istituto nazionale di assicurazione sociale libico in forza dell'articolo 12 dell'Accordo italo-libico del 2 ottobre 1956, ratificato con legge 17 agosto 1957, n. 843, e che hanno acquisito il diritto a pensione a carico dell'assicurazione libica, o che matureranno tale diritto entro il 31 dicembre 1965, sarà corrisposta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, a totale carico dello Stato, un'integrazione della pensione stessa fino al raggiungimento dei trattamenti minimi previsti dalla presente legge.

Art. 8.

*Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*).

delle Gestioni speciali di cui alla legge 26 ottobre 1957, n. 1047 e alla legge 4 luglio 1959, n. 463.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

Art. 8-bis.

A partire dal 1° luglio 1962, la misura del contributo stabilito a favore dell'Opera nazionale pensionati d'Italia dall'articolo 12, terzo comma, della legge 20 febbraio 1958, n. 55, è elevata allo 0,30 per cento dei contributi riscossi in ciascun anno dal Fondo per l'adeguamento delle pensioni, al netto della quota pertinente all'assistenza di malattia ai pensionati.

Per l'anno 1962, è concesso all'Opera nazionale pensionati d'Italia, a carico del Fondo adeguamento pensioni, un contributo straordinario di lire 500 milioni per la istituzione di nuove case di riposo.

Il pagamento di tale contributo straordinario sarà effettuato in quattro rate trimestrali a partire dal mese di entrata in vigore della presente legge.

Art. 8-ter.

Sono apportate le seguenti modificazioni agli articoli 6, 7 e 9 del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, già modificato con le leggi 30 luglio 1957, n. 652 e 25 gennaio 1959, n. 26:

1) la lettera *a*) dell'articolo 6 è sostituita dalla seguente:

« *a*) il marito nei confronti della moglie purchè essa non abbia, per redditi di qualsiasi natura, proventi superiori nel complesso a lire 13.000 mensili. Non sono considerate ai fini predetti le pensioni di guerra »;

2) la lettera *b*) dell'articolo 7 è sostituita dalla seguente:

« *b*) i genitori non abbiano, per redditi di qualsiasi natura, proventi superiori nel

(Segue: *Testo del Governo*).

Art. 9.

Fermo restando il concorso finanziario dello Stato al Fondo per l'adeguamento delle pensioni, stabilito dall'articolo 16 della legge 4 aprile 1952, n. 218, dall'articolo 13 della legge 20 febbraio 1958, n. 55, e dallo articolo 11, lettera *b*), della legge 13 marzo 1958, n. 250, lo Stato concorre per l'esercizio 1962-63 con l'ulteriore contributo di lire 14 miliardi per l'aumento dei trattamenti minimi previsti dall'articolo 2 della presente legge.

A decorrere dall'esercizio finanziario 1963-1964 la misura del contributo di lire 14 miliardi, di cui al precedente comma, è elevata a lire 37,5 miliardi.

All'onere di lire 50 miliardi, conseguente all'attuazione della presente legge per l'esercizio 1962-63 ed a quello di lire 73,5 miliardi per ognuno degli esercizi successivi si farà fronte con un'aliquota del maggior gettito derivante dal provvedimento recante modifiche al trattamento fiscale delle vendite « allo stato estero ».

Art. 10.

A partire dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data del 30 giugno 1962, la misura del contributo dovuto dai datori di lavoro e dai lavoratori al

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

complesso a lire 13.000 mensili nel caso di un solo genitore e a lire 20.000 mensili nel caso di due genitori »;

3) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

« I limiti di reddito previsti negli articoli 6 e 7 per la corresponsione degli assegni familiari nei confronti del coniuge e dei genitori sono elevati, nel caso di redditi derivanti esclusivamente da trattamento di pensione, a lire 18.000 mensili per il coniuge e per un solo genitore e a lire 33.000 mensili per i due genitori ».

Art. 9.

Fermo restando il concorso finanziario dello Stato al Fondo per l'adeguamento delle pensioni, stabilito dall'articolo 16 della legge 4 aprile 1952, n. 218, dall'articolo 13 della legge 20 febbraio 1958, n. 55, e dall'articolo 11, lettera *b*), della legge 13 marzo 1958, n. 250, lo Stato concorre per l'esercizio 1962-1963 con l'ulteriore contributo di lire 14 miliardi per l'aumento dei trattamenti minimi previsti dal precedente articolo 2 e per l'integrazione delle pensioni libiche di cui al precedente articolo 7-ter.

*Identico.*

*Identico.*

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 10.

*Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*).

Fondo per l'adeguamento delle pensioni e per l'assistenza di malattia ai pensionati, ai fini della garanzia dei trattamenti minimi e della rivalutazione delle pensioni, è fissata in ragione del 18 per cento della retribuzione imponibile, di cui il 12 per cento a carico del datore di lavoro e il 6 per cento a carico del lavoratore.

A decorrere dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data del 30 giugno 1963, la misura del contributo di cui al precedente comma è determinata in ragione del 19,80 per cento della retribuzione imponibile, di cui il 13,20 per cento a carico del datore di lavoro ed il 6,60 per cento a carico del lavoratore.

In aumento alle misure del contributo di cui ai precedenti comma, si applicano le seguenti quote di contribuzione, previste dall'articolo 1 della legge 31 dicembre 1961, n. 1443, ai fini del finanziamento dell'assistenza di malattia ai pensionati:

il 2,80 per cento della retribuzione imponibile, fino a tutto il periodo di paga precedente a quello in corso al 1° gennaio 1964, data in cui — ai sensi dell'articolo 5 della citata legge 31 dicembre 1961, n. 1443 — l'onere per l'assistenza di malattia ai pensionati è posto a carico delle rispettive gestioni della assicurazione contro le malattie dei lavoratori in attività di servizio, mediante adeguamento delle misure dei relativi contributi con l'osservanza dei criteri di ripartizione dell'onere tra datori di lavoro e lavoratori prevista per il funzionamento di ciascuna gestione;

lo 0,20 per cento della retribuzione imponibile, fino all'intera copertura della parte di onere per l'assistenza di malattia ai pensionati non fronteggiata dalla disponibilità del Fondo per l'adeguamento delle pensioni e per l'assistenza di malattia ai pensionati per il periodo anteriore al 1° gennaio 1962. Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, sarà stabilita la data di cessazione dell'applicazione del-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

(Segue: *Testo del Governo*).

la quota anzidetta in corrispondenza della avvenuta copertura dell'onere di cui trattasi.

Art. 11.

La misura del contributo dovuto dai datori di lavoro e dai lavoratori, ai sensi dell'articolo 16 della legge 4 aprile 1952, numero 218, a favore del Fondo per l'adeguamento delle pensioni e per l'assistenza di malattia ai pensionati, può essere modificata con decreto del Presidente della Repubblica, ad iniziativa del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro, su proposta del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Le variazioni della misura del contributo di cui al precedente comma saranno stabilite in relazione al fabbisogno del Fondo ed alle risultanze della relativa gestione derivante dall'applicazione delle norme che regolano le prestazioni a carico del Fondo vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 12.

A decorrere dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla fine del mese nel quale entra in vigore la presente legge, le tabelle A e B, n. 1, dei contributi base dovuti per le assicurazioni sociali obbligatorie, allegate alla legge 20 febbraio 1958, n. 55, sono sostituite dalle tabelle A e B, n. 1, allegate alla presente legge.

Art. 13.

Con effetto dal 1° luglio 1962 sono abrogate le seguenti disposizioni:

articolo 61 — ultimo comma — del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

Art. 11.

*Identico.*

Art. 12.

*Identico.*

Art. 13.

*Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*).

articolo 11 della legge 4 aprile 1952, n. 218; articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, numero 818; articolo 5 e articolo 11 — ultimo comma — della legge 20 febbraio 1958, n. 55;

articolo 12, quinto e sesto comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218;

articolo 27 — ultimo comma — della legge 4 aprile 1952, n. 218;

articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818.

Art. 14.

Il diritto a beneficiare del trattamento minimo di cui alla lettera *b*) del primo comma dell'articolo 2 decorre dal primo giorno dell'anno in cui il pensionato compie il 65° anno di età.

I pensionati che compiano il 65° anno di età nel corso del 1962 hanno diritto all'aumento del minimo dalla data stabilita al secondo comma del successivo articolo 15.

Art. 15.

Le disposizioni della presente legge si applicano alle pensioni liquidate e da liquidare.

Salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 10 la presente legge entra in vigore dal 1° luglio 1962.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

Art. 14.

*Identico.*

Art. 15.

*Identico.*

## LEGISLATURA III - 1958-62 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA A

CONTRIBUTI DOVUTI PER GLI ASSICURATI  
PER OGNI MESE DI LAVORO

Classi di con- tribuzione	RETRIBUZIONE MENSILE			Per l'assicu- razione invalidi- tà, vecchiaia e superstiti	Per l'assicu- razione tuberco- losi	Per l'assicu- razione disoccu- pazione	Per l'assisten- za agli orfani dei lavoratori	In complesso
1			fino a lire 14.300	26	6	6	4	42
2	oltre lire	14.300	» » » 23.000	36	6	8	4	54
3	»	»	23.000 » » » 36.000	44	8	8	4	64
4	»	»	36.000 » » » 44.600	56	8	8	4	76
5	»	»	44.600 » » » 54.200	66	8	10	8	92
6	»	»	54.200 » » » 65.000	78	8	10	8	104
7	»	»	65.000 » » » 77.100	92	10	10	8	120
8	»	»	77.100 » » » 90.100	108	10	10	8	136
9	»	»	90.100 » » » 104.900	126	12	12	8	158
10	»	»	104.900 » » » 120.900	144	12	12	8	176
11	»	»	120.900 » » » 138.700	160	12	12	12	196
12	»	»	138.700 » » » 158.600	178	14	14	12	218
13	»	»	158.600 » » » 178.100	200	14	14	12	240
14	»	»	178.100 » » » 198.000	220	14	14	12	260
15	»	»	198.000 » » » 218.000	240	14	14	12	280
16	»	»	218.000 » » » 237.500	260	14	14	12	300
17	»	»	237.500 » » » 257.000	280	16	16	14	326
18	»	»	257.000 » » » 277.300	300	16	16	14	346
19	»	»	277.300 » » » 303.800	320	16	16	14	366
20	»	»	303.800 » » » 329.800	340	16	16	16	388
21	»	»	329.800 » » » 363.100	365	16	16	16	413
22	»	»	363.100 » » » 396.100	390	16	16	16	438
23	»	»	396.100	420	16	16	16	468

TABELLA B

CONTRIBUTI DOVUTI PER GLI ASSICURATI  
PER OGNI SETTIMANA DI LAVORO

1. In generale - esclusi gli agricoli

Classi di con- tribuzione	RETRIBUZIONE SETTIMANALE				Per l'assicu- razione invalidi- tà, vecchiaia e superstiti	Per l'assicu- razione tuberco- losi	Per l'assicu- razione disoccu- pazione	Per l'assisten- za agli orfani dei lavoratori	In complesso
1			fino a lire	3.300	6	1	1	1	9
2	oltre lire	3.300	» » »	5.300	8	1	1	1	11
3	» »	5.300	» » »	8.300	10	1	1	1	13
4	» »	8.300	» » »	10.300	13	2	2	1	18
5	» »	10.300	» » »	12.500	15	2	2	2	21
6	» »	12.500	» » »	15.000	18	2	2	2	24
7	» »	15.000	» » »	17.800	21	2	2	2	27
8	» »	17.800	» » »	20.800	25	2	2	2	31
9	» »	20.800	» » »	24.200	29	3	3	2	37
10	» »	24.200	» » »	27.900	33	3	3	2	41
11	» »	27.900	» » »	32.000	37	3	3	3	46
12	» »	32.000	» » »	36.600	41	3	3	3	50
13	» »	36.600	» » »	41.100	45	4	4	3	56
14	» »	41.100	» » »	45.700	51	4	4	3	62
15	» »	45.700	» » »	50.300	55	4	4	3	66
16	» »	50.300	» » »	54.800	60	4	4	3	71
17	» »	54.800	» » »	59.300	65	4	4	3	76
18	» »	59.300	» » »	64.000	69	4	4	3	80
19	» »	64.000	» » »	70.100	74	4	4	3	85
20	» »	70.100	» » »	76.100	78	4	4	4	90
21	» »	76.100	» » »	83.800	84	4	4	4	96
22	» »	83.800	» » »	91.400	90	4	4	4	102
23	» »	91.400			97	4	4	4	109